

07/12/2015

Mediazioni bancarie più «efficaci»

di Marco Marinaro

I giudici di merito proseguono nell'elaborazione di percorsi interpretativi funzionali a rafforzare l'effettività della mediazione. L'esigenza di rendere efficace questo istituto, infatti, appare soprattutto per le liti bancarie un obiettivo prioritario da perseguire con una peculiare attenzione alle dinamiche relazionali che ne caratterizzano la specifica tipologia.

Da un canto, si tende a valorizzare l'attività tecnico-peritale svolta in mediazione, riconoscendo anche una limitata valenza alla relazione tecnica svolta dal consulente nominato dal mediatore (Tribunale di Parma, estensore Chiari, ordinanza 13 marzo 2015) o se ne sollecita l'adozione (Tribunale di Pavia, ordinanza 18 maggio 2015).

Dall'altro, si incide sul concetto di effettività, ritenendo ad esempio che occorra fornire idonea, specifica e motivata giustificazione al mancato avvio di un effettivo tentativo di mediazione.

In questo senso ritenere sufficiente ai fini dell'esperimento della mediazione la dichiarazione a verbale secondo cui «allo stato non sussistono i presupposti per poter dare avvio al procedimento di mediazione» significherebbe rimettere la mediazione (obbligatoria) all'arbitrio delle parti. La norma in base alla quale il mediatore, durante il primo incontro, deve invitare le parti e i loro avvocati «ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione», deve difatti essere interpretata nel senso di «attribuire al mediatore il compito di verificare l'eventuale sussistenza di concreti impedimenti all'effettivo esperimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine all'opportunità di dare inizio alla stessa» (Tribunale di Firenze, estensore Scionti, sentenza 15 ottobre 2015).

Di qui poi l'invito agli organismi di mediazione a nominare uno o più mediatori ausiliari ovvero alla designazione di esperti, ma anche l'invito al mediatore a formulare, in caso di mancato accordo, una proposta conciliativa indipendentemente dalla concorde volontà delle parti (Tribunale Firenze, estensore Scionti, ordinanza 3 novembre 2015).

In questa prospettiva assume anche un particolare rilievo la possibilità per il giudice di condannare immediatamente la banca che non partecipa senza giustificato motivo alla mediazione al versamento al bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (Tribunale di Firenze, estensore Guida, ordinanza 3 giugno 2015). Ciò significa quindi che la misura sanzionatoria deve essere comminata una volta accertata la mancanza di un giustificato motivo di assenza, assumendo anche uno specifico rilievo per la sua efficacia "di sistema" se comminata con immediatezza e non resa con la sentenza che definisce il giudizio (considerato poi che una eventuale definizione transattiva dello stesso potrebbe evitare alla banca tale sanzione).

Invero, anche dall'esame dei dati statistici ministeriali, appare evidente che se da un lato l'apparato sanzionatorio ha consentito di allargare l'adesione ai procedimenti conciliativi da parte degli intermediari bancari – considerata anche la sostanziale gratuità degli stessi –,

dall'altro, non ha sviluppato prassi virtuose diffuse.

Peraltro, la mediazione dovrebbe costituire la sede ideale per risolvere le problematiche insorte tra le parti e ciò per la particolare e duratura relazione che si instaura di solito tra il cliente e la banca, consentendo all'istituto una migliore gestione del rapporto. Infine, in mediazione entrambe le parti mantengono il controllo a fronte di altri percorsi di tipo aggiudicativo (pur alternativi alla mediazione anche ai fini dell'esperimento della indicata condizione di procedibilità), qual è il ricorso all'Arbitro bancario finanziario la cui funzione dirimente è, per l'aspetto valutativo, del tutto simile alla decisione del giudice.

La giurisprudenza

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved